

Territoriale prot. n. 77368 del 30 ottobre 2006

Oggetto: Presentazione istanze.

A seguito della comunicazione dell'11 ottobre 2006, prot. n. 72441, con cui sono state impartite disposizioni in merito alla individuazione del soggetto che provvede alla presentazione e al ritiro delle pratiche catastali, ... *sono stati richiesti* ... chiarimenti alla scrivente, in particolare sulla presentazione delle istanze.

Al riguardo, preliminarmente si rappresenta che, nel recente passato, al fine di migliorare la qualità delle banche dati catastali, sono state emanate, da parte della scrivente, diverse disposizioni atte a semplificare, per l'utenza, le modalità per richiedere la correzione e l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi catastali. In primo luogo, è stato predisposto il software di voltura 1.0 "di preallineamento", attualmente inviabile anche per via telematica per i soli notai, che può essere utilizzato nel caso in cui, pur essendo state registrate tutte le volture che riguardano l'immobile oggetto di trasferimento, l'intestazione risulti formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i diritti reali non sono indicati correttamente, sono riportati soggetti che non dovrebbero più comparire, e così via) ovvero nel caso in cui la stessa non sia aggiornata a causa della mancata registrazione di alcuni passaggi intermedi, pur essendo state presentate, o richieste in via automatica, le relative volture.

Inoltre è stato creato il canale del Contact Center, di recente potenziato, rivolto principalmente ai cittadini, per una rapida trattazione delle istanze di correzione delle banche dati, per le situazioni indicate nella Procedura Operativa n. 82/2004.

Infine, si ritiene utile sottolineare come il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che, ha previsto il rilascio gratuito a tutti i soggetti delle informazioni contenute nelle banche dati catastali, amplificando la conoscenza di tali dati da parte dell'utenza, comporterà, conseguentemente, la richiesta di un maggior numero di istanze di correzione presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia come la comunicazione del 11 ottobre u.s., prot. n. 72441, vada inserita nello stesso quadro sopra richiamato, e come tale è da applicare per i casi non già disciplinati dalle precedenti comunicazioni.

Pertanto, l'iter procedurale, richiamato nella summenzionata nota, non si applica qualora l'istanza sia relativa ad una correzione di:

- errore sulla persona cui è intestato l'immobile;
- errore ortografico nell'intestazione;
- errore o assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita;
- evidente errore nei diritti, nelle quote, nelle annotazioni;
- errore sui dati di toponomastica;
- grossolano errore di consistenza dell'immobile;
- richiesta di identificativo catastale.

Ne deriva che tali tipologie di istanze, sottoscritte da uno dei titolari dei diritti reali, possono essere presentate anche da altro soggetto, senza alcuna delega.

A tal proposito, si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che, qualora dette istanze siano correlate allo svolgimento di un incarico professionale di redazione di un atto di aggiornamento catastale, le stesse possono essere redatte e presentate direttamente dal tecnico professionista.

Si rappresenta che anche gli sportelli catastali decentrati devono attenersi alle disposizioni riportate nella presente comunicazione e nella nota prot. n. 72441/2006 per ciò che concerne la presentazione e il ritiro delle pratiche catastali, presso i medesimi sportelli. Ovviamente, invece, tale modalità non devono trovare applicazione nella mera trasmissione della documentazione dallo stesso sportello catastale decentrato al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia.

Si evidenzia, infine, che gli Uffici provinciali, qualora lo ritengano opportuno, possono predisporre autonomamente dei modelli di delega, da far utilizzare all'utenza per la presentazione delle tipologie di atti disciplinati dalla comunicazione prot. n. 72441/2006, eventualmente con la collaborazione degli Organi professionali, senza che comunque la mancata adozione di tale modulistica comporti il rifiuto della stessa delega, qualora correttamente redatta.

... omissis ...